



COMUNE DI RESANA

Provincia di Treviso

COPIA

u.36

c.a.p. 31023

C.F. 81000610261 - Partita I.V.A. 00853780260

Tel. (0423) 480945/480946
Telefax (0423) 715320

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 15 IN DATA 28/02/1997

REGOLAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

ART. 1

Istituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato.

In attuazione dell'art. ⁶⁸69 dello Statuto Comunale, è istituito in questo Comune l'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato. Responsabile della tenuta dell'Albo è il Responsabile dei servizi culturali del Comune.

ART. 2

Condizioni per l'iscrizione all'Albo

1. All'Albo possono essere iscritte tutte le libere forme associative e le cooperative sociali, non aventi fini di lucro, effettivamente operanti nel territorio comunale.

In particolare:

- a) le libere forme associative riconosciute a livello nazionale o iscritte ai registri regionali secondo la normativa vigente;
- b) le altre libere forme associative locali che abbiano almeno un anno di attività;
- c) le cooperative sociali iscritte ai registri regionali secondo la normativa vigente.

2. Le libere forme associative e le cooperative sociali presentano al Sindaco domanda di iscrizione all'Albo, debitamente sottoscritta, indicando:

- a) la denominazione ovvero la ragione sociale, l'indirizzo ed eventualmente la sigla ed il codice fiscale;
- b) il rappresentante legale o il referente;
- c) l'oggetto e le finalità sociali;
- d) l'anno di inizio dell'attività nel territorio comunale;
- e) il possesso dei requisiti di cui al comma precedente;
- f) il numero dei soci o degli aderenti, in numero non inferiore a 10, e l'importo della quota associativa;
- g) le eventuali attività di pubblica utilità che sia interessata a svolgere in collaborazione con il Comune.

3. Dovranno essere allegati alla domanda:

- 1) l'atto costitutivo, lo statuto od il regolamento che deve essere improntato ai principi

- di democrazia e prevedere la possibilità di iscrizione alla generalità dei cittadini. Deve, altresì, risultare espressamente lo scopo e l'assenza di fini di lucro;
- 2) relazione illustrativa sull'attività svolta dall'Associazione o Gruppo, con particolare riferimento all'ultimo anno e ai programmi futuri;
 - 3) elenco delle cariche sociali, sottoscritto dal presidente, coordinatore o segretario;
 - 4) conto consuntivo dell'ultimo esercizio e bilancio preventivo di quello in corso.

ART. 3 Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo ha luogo d'ufficio, o su istanza di qualunque ⁶⁸interessato, per il venir meno anche di uno solo dei requisiti previsti dal 3[^] comma dell'art. ~~69~~ dello Statuto comunale. E' inoltre disposta per indegnità morale dei soci con poteri di rappresentanza o di coordinamento.
2. Il provvedimento di cancellazione è adottato con motivata deliberazione della Giunta Comunale, previa comunicazione della proposta di delibera al Consiglio Comunale nonchè informandone la Associazione o Gruppo interessato che potrà formulare le proprie deduzioni entro 10 giorni.

ART. 4 Diritti

1. L'iscrizione all'Albo comporta l'esercizio di diritti di partecipazione ed il titolo a fruire di benefici e servizi, secondo quanto previsto dallo Statuto del Comune e dalle disposizioni che seguono.
2. Sono riconosciuti ai soggetti iscritti all'Albo i seguenti diritti di partecipazione:
 - a) il diritto all'informazione sui provvedimenti che riguardano lo specifico dell'Associazione o del Gruppo;
 - b) il diritto di presentare proposte alla Giunta Comunale sulle stesse materie, e di averne comunicazione dell'esito;
 - c) il diritto di audizione da parte della Giunta Comunale su motivata richiesta.

ART. 5 Accesso all'informazione

1. Sono riconosciute ai responsabili delle Associazioni iscritte all'Albo le seguenti opportunità:
 - a) il titolo ad avvalersi degli uffici comunali, in orari e giorni predeterminati, per consultazioni, copie, informazioni;
 - b) il titolo ad ottenere, anche al di fuori delle "finestre di cui sopra", copia degli atti comunali che riguardino o interessino le rispettive Associazioni, in esenzione da ogni costo o rimborso.

ART. 6 **Prerogative**

1. Sono riconosciute, in particolare, alle Associazioni iscritte, aventi scopi istituzionali coincidenti in tutto o in parte con le finalità perseguite dal Comune, le seguenti ulteriori prerogative:

- a) il diritto di consultazione sul progetto del bilancio di previsione del Comune;
- b) il titolo preferenziale a presentare istanza di contributo finanziario per l'attività sociale o per singole iniziative e progetti, secondo modalità previste dallo specifico regolamento comunale dei contributi.

ART. 7 **Rapporti di convenzione**

1. E' riconosciuta ai soggetti iscritti all'Albo la titolarità di rapporti di convenzione e concessione comunale per l'espletamento di servizi o per l'esecuzione di opere, con le modalità e garanzie che saranno di volta in volta specificate nelle apposite delibere di approvazione delle convenzioni suddette.

ART. 8 **Forme di sostegno economico**

1. Gli iscritti all'Albo comunale possono chiedere il sostegno economico al Comune per una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione di contributi in denaro su progetto;
- b) fornitura di prestazioni e/o servizi;
- c) concessione in uso di sedi, strutture, luoghi, spazi, strumenti ed attrezzature comunali;
- d) sottoscrizione da parte del Comune, di quote-contributo per utilizzare le attività istituzionali dell'associazione.

2. La concessione in uso di quanto previsto alla lettera c) del precedente comma è soggetta alla disciplina e alle tariffe stabilite dal Comune.

3. I contributi e le altre forme di sostegno sono deliberate dalla Giunta comunale secondo criteri di cui al successivo articolo e nei limiti di spesa consentiti dal bilancio per i singoli settori di attività.

Nell'assegnazione dei contributi si dovrà avere riguardo, in particolare, all'interesse sociale, all'importanza dell'iniziativa o dell'attività svolta, alla tradizione e all'attinenza con le finalità proprie del Comune.

4. L'iscrizione all'Albo è titolo preferenziale per l'erogazione di sostegni economici da parte del Comune, salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali.

ART. 9

Criteria e modalità per la concessione delle forme di sostegno

1. Le forme di sostegno di cui al precedente articolo sono concesse secondo i seguenti criteri e modalità:
 - a) il contributo può essere concesso per la complessiva attività del richiedente o per una singola iniziativa. Chi chiede il contributo per l'attività complessiva non può richiederlo per iniziative frazionate già in essa ricomprese, né possono essere richiesti più contributi a settori comunali diversi per la stessa iniziativa;
 - b) l'attività può essere svolta affiancando analoghe iniziative del Comune per integrarle o completarle, oppure in forma totalmente autonoma, direttamente rivolta alla cittadinanza;
 - c) deve trattarsi di attività svolta nell'interesse del Comune di Resana o comunque a favore di cittadini resanesi;
 - d) la priorità verrà data a quelle iniziative per cui il Comune ha competenza e per i progetti presentati da più iscritti all'Albo;
 - e) l'ammontare del contributo non potrà superare il 70% della spesa complessiva realmente sostenuta e comunque non potrà essere superiore al disavanzo tra entrate e uscite dell'iniziativa ammessa a finanziamento.
2. Per l'assegnazione di spazi e strutture saranno considerati preferenziali i seguenti criteri:
 - a) l'uso comune e concordato da parte di più iscritti all'Albo;
 - b) l'effettuazione di attività di pubblico interesse o di servizi di pubblica utilità.

ART. 10

Richiesta di concessione delle forme di sostegno

1. Il soggetto che richiede la concessione delle forme di sostegno di cui ai precedenti articoli, deve indicare nella domanda, datata e sottoscritta:
 - le generalità complete e il codice fiscale del legale rappresentante o del referente e la sua carica;
 - la denominazione e la ragione sociale dell'associazione o cooperativa;
 - la natura giuridica;
 - la sede;
 - il codice fiscale;
 - la partita I.V.A. se posseduta secondo gli obblighi di legge;
 - la posizione di iscrizione all'Albo comunale;
 - il progetto dell'iniziativa da cui si rilevino le singole voci di spesa e di entrata previste a qualsiasi titolo per l'attività di cui si chiede il contributo, nonché i tempi di realizzazione, le finalità e i parametri di verifica dello stesso;
 - il tipo e l'entità del contributo richiesto;
 - la persistenza dei requisiti di iscrizione all'Albo comunale;
 - l'impegno a presentare prima della erogazione del contributo economico il rendiconto con la relativa documentazione di cui all'art. 12, il certificato antimafia o la dichiarazione sostitutiva dello stesso, se richiesti dalla legge;
 - l'indicazione di altri contributi pubblici o privati richiesti, previsti o concessi per la stessa attività.

ART. 11 Concessione delle forme di sostegno

1. Le domande per ottenere la concessione delle forme di sostegno economico devono pervenire al Comune prima della data di realizzazione del programma a cui la richiesta si riferisce e secondo tempi e modalità previsti dai settori competenti.
2. Per particolari categorie di attività, la Giunta Comunale potrà stabilire termini perentori di presentazione della domanda.
3. I contributi e gli altri benefici che comportano l'impegno di spesa sono concessi dalla Giunta comunale, previa istruttoria degli uffici.
4. Per le forme di sostegno in natura che non comportino assunzione di nuovi impegni di spesa, le singole concessioni possono essere fatte dal Sindaco, secondo i principi del presente regolamento e nel rispetto delle disposizioni previste dagli altri regolamenti comunali.
5. Il sostegno economico del Comune può essere negato per:
 - a) motivi sostanziali, con atto motivato del Sindaco;
 - b) motivi formali, con atto motivato del responsabile del procedimento.
6. Per i contributi in denaro la deliberazione può prevedere l'anticipazione di un acconto, fino ad un massimo del 50% del contributo concesso, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire al richiedente l'avvio dell'attività.
7. Il patrocinio del Comune è concesso dal Sindaco.

ART. 12 Rendicontazione

1. I contributi in denaro sono erogati previa presentazione di dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal referente del richiedente, contenente:
 - a) una relazione esplicativa dello svolgimento della iniziativa per cui è stata richiesta la concessione del sostegno, con la specificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi del progetto;
 - b) la rendicontazione completa delle entrate e delle spese dell'iniziativa, distinte per singole voci in conformità al preventivo e ad esso sostanzialmente corrispondenti;
 - c) la specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge.
2. La presentazione del rendiconto costituisce presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro.
La mancata presentazione del rendiconto entro dodici mesi dalla conclusione dell'attività fa venir meno il diritto all'erogazione del contributo e comporta l'archiviazione della pratica.
3. Nel caso di sostegno concesso nelle forme di cui all'art. 8, comma primo, punto c), la mancata presentazione della relazione annuale prevista dal successivo art. 14 costituisce presupposto inderogabile per la cessazione del sostegno concesso.

4. Con riferimento alle iniziative per cui è stato concesso il sostegno, il richiedente deve allegare alla rendicontazione, anche in fotocopia, tutte le pezze giustificative delle spese sostenute, quietanzate nei casi previsti dalla legge, ovvero apposita dichiarazione sottoscritta, con firma autenticata ai sensi della legge 15/68, nella quale dovranno essere specificate le spese sostenute.

5. In caso di avvenuta erogazione di un acconto sul contributo in denaro, le pezze giustificative della rendicontazione, almeno pari all'acconto pagato, quietanzate nei casi previsti dalla legge, dovranno pervenire al Comune entro sessanta giorni dal pagamento dell'acconto o dalla conclusione dell'attività.

6. I contributi in denaro non potranno comunque essere erogati per importi superiori all'effettivo disavanzo risultante dal consuntivo presentato per l'iniziativa ammessa a finanziamento.

7. Le responsabilità inerenti alle attività che godono del sostegno economico del Comune sono esclusivamente del soggetto richiedente, limitandosi il Comune ad offrire un concorso nelle spese.

In tali casi non è applicabile la normativa in materia di servizi a domanda individuale, non trattandosi di attività diretta del Comune.

ART. 13

Decadenza dal diritto di concessione delle forme di sostegno

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari dei contributi e delle altre forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerle quando:

- a) non sia stata realizzata l'iniziativa entro 12 mesi dalla concessione del contributo;
- b) non sia stato presentato il rendiconto e la relazione nel termine prescritto;
- c) sia stato sostanzialmente modificato il programma o il progetto ed il preventivo dell'iniziativa senza averlo prima comunicato all'Amministrazione comunale.

2. Nel caso di mancata realizzazione per causa di forza maggiore dell'iniziativa ammessa a contributo, a discrezione dell'Amministrazione potranno essere riconosciute le spese sostenute.

Il settore competente provvederà al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.

ART. 14

Concessioni diverse

1. La concessione in uso di locali e spazi, strutture ed attrezzature, resta disciplinata dall'apposito regolamento comunale.

2. Qualora i soggetti beneficiari non si siano attenuti alle modalità concordate per l'uso di quanto concesso, dovranno rimborsare comunque le relative spese, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di eventuali maggiori danni.

3. Anche per le concessioni diverse dalle erogazioni in denaro, i soggetti beneficiari devono presentare al settore competente:

- entro trenta giorni dal termine della singola iniziativa, una relazione sull'attività svolta;
- entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora vengano concesse forme di sostegno per un periodo di più anni, una relazione sull'attività svolta nell'anno, il rendiconto annuale completo delle entrate e delle spese, la dichiarazione di permanenza in capo all'associazione dei requisiti di cui all'art. 2.

ART. 15 **Agevolazioni**

1. Per gli iscritti all'Albo comunale delle Associazioni e del Volontariato vengono previste forme di agevolazione per iniziative di interesse sociale.

In particolare:

- a) la concessione di sale in tempi rapidi e gratuitamente, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione;
- b) la fruizione di appositi spazi pubblicitari nel corso di attività organizzata in collaborazione con l'Amministrazione comunale;
- c) la concessione temporanea di occupazione di piccoli spazi di suolo pubblico per attività promozionali degli iscritti all'albo, con le agevolazioni previste dall'apposito regolamento comunale.

ART. 16 **Norme transitorie e finali**

1. Il presente regolamento non si applica:

- a) ai contributi individuali di assistenza sociale;
- b) ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
- c) per gli interventi urgenti di solidarietà in caso di calamità o di particolare stato di emergenza o di necessità;
- d) in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre specifiche normative. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile con tale normativa.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio allo Statuto comunale nonché alle leggi dello Stato e della Regione sul volontariato, nei rispettivi testi vigenti tempo per tempo.

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 15 IN DATA
28/02/1996

I^ PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, unitamente alla delibera di approvazione, per la durata di 15 giorni consecutivi, dal 14 marzo 1997 al 28 marzo 1997.

Pervenuto al CO.RE.CO. di Treviso in data 14/03/1997 - Prot. n. 1587 e divenuto esecutivo il 4 aprile 1997.

II^ PUBBLICAZIONE

Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi, dal 10 aprile 1997 al 24 aprile 1997.

Entrato in vigore il 25 APRILE 1997

IL SINDACO
CONTE Franco



IL SEGRETARIO COMUNALE
COMACCHIO Dr. Alberto

